



**N. 113/2022**

**Depositata**

**in Cancelleria**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**La Corte d'Appello di Milano**

N. ....

Sezione penale per i minorenni

il .....

Composto dai Signori:

Il Cancelliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA  
nella causa in grado di appello**

contro

Estratto esecutivo a

H. M. D., nato a Milano il \_ 2004-presente

**Difeso di fiducia** dall'Avv. L. A. R. del Foro di Milano

Procura Generale .....

**IMPUTATO**

Proc. Rep. c/ Trib. di

**In ordine al delitto:**

**di cui all'art. 73 co 1 e 4 DPR 309/90** e succ. mod. perché, illecitamente deteneva al fine di spaccio sostanza stupefacente del tipo hashish, sostanza di cui alla tab. II della Legge 16.5.2014 n. 79, in particolare nella camera da letto della sua abitazione:

.....

- Nr 10 palline di hashish di cui 7 confezionate con cellophane, del peso complessivo di gr. 7,5;

il .....

- Nr 2 pezzi di hashish del peso complessivo rispettivamente di gr. 43,9 e 19;

Ufficio corpi di reato di

- Nr. 1 bilancino di precisione e 55 bustine vuote per il confezionamento in dosi.

\*

In Milano, il 27 settembre 2020

.....

Estratto alla Prefettura il

## APPELLANTE

avverso la sentenza n. 602/2022 emessa dal GUP presso il Tribunale per i minorenni di Milano in data 26.4.2022 che ha condannato l'imputato alla pena di 1 anno di reclusione e 3.000 euro di multa.

Sentita la relazione della Dott.ssa Pizzi;

All'udienza del 23.2.2023 le parti concludevano come di seguito si riporta:

Procuratore Generale: chiedeva la riqualificazione del fatto nell'art 73 con 5 DPR 309/90 e in subordine esprimeva parere favorevole alla concessione della MAP

Difensore: si riportava ai motivi di appello

## FATTO

**1.** Con la sentenza n. 602/2022 emessa dal GUP presso il Tribunale per i minorenni di Milano in data 26.4.2022, l'imputato è stato condannato, all'esito di giudizio abbreviato, alla pena di anni uno di reclusione e 3.000 euro di multa, concesse le attenuanti generiche, riconosciuta la diminvente di cui all'art 98 c.p., operata la riduzione per il rito. Pena così calcolata: pena base di 3 anni di reclusione ed euro 9.000 di multa, ridotta ex art 98 c.p. ad anni 2 di reclusione ed euro 6.000 di multa, ulteriormente ridotta per effetto della concessione delle attenuanti generiche (non concedibili nella loro massima estensione in ragione del fallimentare percorso di MAP) ad anni 1 e mesi 6 di reclusione ed euro 4.500 di multa, ulteriormente ridotta di un terzo per la scelta del rito ad 1 anno di reclusione e 3.000 euro di multa.

**2.** Il presente procedimento trae origine dall'attività della **Legione Carabinieri "Lombardia" Comando Gruppo di Milano** dalla quale emerge che in data 27.9.2020 il minore veniva tratto in arresto perché colto nella flagranza del reato per cui si procede. In particolare, a seguito di perquisizione domiciliare, venivano ritrovati nella cameretta del minore: 55 bustine trasparenti di cellophane, due pezzi di sostanza stupefacente di tipo hashish, 10 palline di hashish (di cui una pallina era sul bilancino per essere pesata), 7 palline confezionate singolarmente e contenute in una busta di cellophane, un bilancino di precisione e 2 palline di hashish vicino al bilancino pronte per essere confezionate, 2 pezzi di hashish una del peso complessivo di 43,9 grammi e l'altra di 19 grammi.

**3.** In data 30.9.2020, su richiesta del PM del 29.9.2020, il GIP convalidava l'arresto e applicava la misura cautelare del collocamento in comunità. Durante l'udienza di convalida il minore: confessava la proprietà della sostanza; dichiarava di aver acquistato una maggiore quantità per avere una "scorta" e che era la prima volta che lo faceva; dichiarava che avrebbe venduto parte della sostanza in modo da avere il denaro per acquistarne altra; emergeva la difficoltà dei genitori nel gestire il minore. Si appurava che il ragazzo era stato seguito dal TM in sede civile nel 2017 a causa delle condotte fortemente oppostive del ragazzo. Dalla relazione del CPA, ove il minore veniva collocato in attesa dell'udienza di convalida, emergeva che: il ragazzo non ha frequentato il centro diurno prescritto dal TM; aveva mostrato scarsa disponibilità e presenza incostante circa la presa in carico per un sostegno psicologico; prima dell'arresto i genitori del minore si erano ricolti al servizio sociale a causa della condotta del minore che trascorrevano numerose notti fuori casa; il minore si dichiarava assuntore di hashish da circa un anno poiché lo faceva stare bene.

4. All'udienza del 19.1.2021 ammesso il rito abbreviato e il minore ammetteva l'addebito, precisando che la droga trovata in parte era per uso personale e in parte per lo spaccio.

5. All'udienza del 23.2.2021 veniva revocata la misura cautelare in corso e veniva concessa la sospensione del procedimento con messa alla prova per 12 mesi. Durante la MAP il minore ha mostrato atteggiamenti oppositivi, ha ripreso a fare uso di cannabis "anche per lenire stati di nervosismo".

6. All'udienza del 15.2.2022 emergeva che il minore non si era pienamente attenuto alle prescrizioni imposte ed aveva ripreso l'uso dei cannabinoidi e il minore chiedeva di essere seguito dai servizi sociali fino al compimento del 21 anni nell'ambito del procedimento amministrativo "che dovrebbe essere aperto dal PM".

7. All'udienza del 26.4.2022 emergeva che il minore in data 10.4.2022 era stato arrestato per il reato di furto con strappo e di essere sottoposto alla misura cautelare della permanenza in casa per tale reato. Alla predetta udienza il collegio emetteva la sentenza oggi impugnata.

Ciò premesso, il giudice di primo grado è pervenuto ad affermare la colpevolezza dell'imputato in relazione valorizzando i riscontri probatori.

8. Avverso siffatta pronuncia con ricorso in data 29.6.22 ha proposto appello l'imputato, che ha chiesto, in riforma della sentenza impugnata: in via principale assolvere l'imputato del reato a lui ascritto per positivo svolgimento della MAP; in via subordinata: previo riconoscimento in favore dell'imputato dell'ipotesi di cui al V comma dell'art 73 DPR 309/90 e delle circostanze attenuanti generiche ex art 62 bis c.p. nella loro massima estensione, rideterminare la pena inflitta all'imputato, attestandola sui minimi edittali, concedendo altresì allo stesso il beneficio della sospensione condizionale della pena ex art. 163 c.p. In data 2.2.23 il difensore depositava motivi aggiunti con i quali chiedeva ammissione alla Map

9. All'esito della camera di consiglio, tenuta in data 23.2.2023 il Procuratore Generale e la difesa hanno rassegnato le conclusioni in precedenza riportate.

\*\*\*\*

10. Ritiene la Corte che l'appello debba essere parzialmente accolto.

10.1 Quanto al primo motivo di appello occorre sottolineare che il Tribunale per i minorenni ha correttamente motivato in ordine al fallimento della MAP Evidenzia che, al minore inizialmente sottoposto alla misura cautelare del collocamento in comunità a far data dal 30.9.20, era stata, nel corso del procedimento (cfr. verbale udienza 23.2.21 cit), concessa la MAP per un periodo di 12 mesi. Poiché durante la sospensione il minore non si è attenuto alle prescrizioni, dopo una iniziale interruzione, ha ripreso a fare uso di cannabinoidi, non ha mai pienamente aderito al progetto, e successivamente alla revoca della Map ha commesso un ulteriore episodio delittuoso di cui infra in relazione al quale è stato sottoposto alla misura cautelare della permanenza in casa correttamente il primo giudice ha ritenuto che l'esito del percorso fosse negativo. In tal senso depongono le relazioni in atti, in particolare:

-dalla relazione pervenuta in data 16.2.2023 dall'USSM emerge che: allo stato il minore è sottoposto alla MAP per altro procedimento relativo al furto aggravato commesso in data 10.4.22 vale a dire in epoca successiva ai fatti per cui si procede; "la rete degli operatori è dovuta intervenire in diverse occasioni per richiamare il giovane al rispetto delle prescrizioni e ad un maggior coinvolgimento nel suo percorso trattamentale. Da settembre 202 alla data odierna l'iter evolutivo del ragazzo appare aver raggiunto un significativo punto di equilibrio... dal maggio 2022 il giovane è sempre risultato negativo ai controlli tossicologici. Anche per quanto concerne la situazione familiare i genitori riferiscono di un clima domestico maggiormente sereno".

-Dalla relazione dell'ASST di Milano del 15.2.2023 emerge che: "dai controlli tossicologici emerge una negatività generale ai cannabinoidi ma alcune positività episodiche riferibili ad abuso di alcool; "nel complesso si è osservato un cambiamento positivo rispetto al periodo in cui era

*sottoposto alla misura cautelare della permanenza in casa: è apparso più vitale, lo sguardo vivo e la mimica facciale più mobile... degna di nota risulta la riattivazione del piano del desiderio e della progettualità prima assente...in modo costruttivo si sta mobilitando per reperire un lavoretto nella ristorazione con cui finanziare le proprie uscite nel fine settimana”.*

**-Dalla relazione del centro educativo**, che l'imputato frequenta, datata **10.2.2023** emerge che: *“il ragazzo ha continuato a garantire un buon livello in termini di tenuta e costanza, anche se si verificano alcune esitazioni... a livello generale il ragazzo manifesta ancora una parziale frustrazione nei confronti del mondo adulto, delle prescrizioni previste dal percorso di messa alla prova, nonché delle regole che è chiamato ad osservare... In sintesi, pur all'interno di un percorso che evidenzia una serie di avanzamenti, fatica garantire linearità, probabilmente anche perché affaticato dalle incombenze, come testimoniano alcuni momenti di sfogo”. L'equipe interistituzionale ritiene che M. necessiti di un ulteriore tempo per riflettere rispetto al momento di impasse evolutiva che sta attraversando. Attualmente il minore non appare consapevole di tale impasse: nel corso dei colloqui ha riferito che desidera tornare subito a casa per continuare ad implementare lo stile di vita precedente all'arresto (ovviamente, lui riferisce, senza commettere reati e utilizzare sostanze stupefacenti) come se nulla fosse accaduto.”*

10.2 Ne vale al contrario quanto sottolineato dalla difesa con il motivo aggiunto depositato in data 2.2.2023, laddove invoca la **concessione della Map** nella presente fase evidenziando che in relazione al procedimento pendente per furto aggravato il minore è stato ammesso ad un progetto . Tale circostanza nulla dice circa la capacità di tenuta del minore né assicura che il minore si atterrà pienamente alle prescrizioni imposte, considerato che nella Map concessa in primo grado sono emerse diverse criticità peraltro culminate con la commissione di un ulteriore episodio delittuoso successivamente al termine della MAP. Dalla stessa relazione conclusiva dei servizi 10.2.23 emergono elementi in tal senso laddove si legge che *“ a livello generale il ragazzo manifesta ancora una parziale frustrazione verso il mondo degli adulti, delle prescrizioni previste per il percorso di messa alla prova , in particolare accade che **si lamenti della sua presa in carico Map, nonché delle regole che è chiamato ad osservare** “.*Del resto la sospensione del procedimento e la messa alla prova o la sua proroga sono subordinati alla ricorrenza di due fattori: - la necessità di una migliore conoscenza della personalità del minore e, soprattutto, la possibilità che la prova costituisca uno strumento di aiuto per lo sviluppo, in senso positivo, della personalità del giovane e quindi per il suo reinserimento sociale, attraverso il recupero delle sue capacità evolutive (Cass. pen. sez. III, 09/09/2020, n.28670; Cass. pen. sez. I, 12/07/2019, n.37018) .La messa alla prova, pertanto, richiede la disponibilità autentica (non strumentale) dell'imputato minore all'inserimento in un adeguato contesto di vita (spesso comunitario e in quanto tale connotato da un complesso di regole da rispettare) con l'intervento ed il sostegno dei servizi sociali in base ad un progetto che sia consono alle sue esigenze educative e ad un positivo sviluppo della sua personalità, nonché, conseguentemente, la disponibilità del medesimo ad un percorso di rivisitazione critica del proprio comportamento deviante.Nella specie per le considerazioni sopra ricordate non ricorrono le condizioni che consentano di ravvisare una concreta adesione dell'imputato ad un eventuale progetto che lo porti ad una presa di distanza dalle condotte devianti in esame .

**10.3 Quanto alla richiesta di riqualificare il fatto** nella ipotesi meno grave di cui all'art 73 co V DPR 309/90 la Corte osserva quanto segue. Dall'analisi delle sostanze effettuato dal Laboratorio di tossicologia forense dell'Università di Milano emerge che dai 69,60 grammi di hashish ritrovati il peso del THC riscontrato è di 11,24 grammi e sono ottenibili 449,6 dosi singole (documento 34 del fascicolo del PM). Pacifica giurisprudenza in materia di fatto di lieve entità, ribadisce come esso possa essere riconosciuto *«in ipotesi di minima offensività della condotta, deducibile sia dal dato*

qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione, con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio»; occorre dunque una lettura complessiva dei connotati dell'azione illecita, potendo uno degli elementi analizzati surclassare gli altri nella logica della non lieve entità soltanto quando appaia «*talmente rilevante da determinare l'assorbimento dei restanti aspetti*». Prendendo atto del deficit legislativo, che non ha mai consentito con dirimente chiarezza di individuare le soglie ponderali che consentono di ritenere il fatto lieve, la Corte di Cassazione espone i risultati di uno studio ricognitivo condotto dall'ufficio per il processo della Sesta Sezione su 398 decisioni di legittimità, fissando così alcuni parametri di massima: a) 150 grammi per la cocaina; b) 107,71 grammi per l'eroina; c) 246 grammi per la marijuana; d) 386,93 grammi per l'hashish. La Corte riporta, poi, alcune soglie sulle quali si è innestato un più serrato dibattito ma che sono state interessate da un maggior numero di sentenze che hanno ricondotto la fattispecie entro l'alveo del quinto comma: 1) 23,66 grammi per la cocaina; 2) 28,4 grammi per l'eroina; 3) 108,3 grammi per la marijuana; 4) 101,5 grammi per l'hashish. ( cfr Cassazione Penale, sez. VI, 25 novembre 2022, n. 45061). Nel caso di specie, sulla base delle evidenze (ridotto quantitativo di sostanza e ridotto principio attivo) questa corte ritiene riqualficabile il reato nella fattispecie di minore lesività di cui all'art. 73 co 5 DPR 309/90

**10.4 Quanto alla richiesta relativa alle attenuanti generiche** si osserva che sono state già concesse in primo grado e che , come condivisibilmente ritenuto dal primo giudice ,nel presente giudizio possono essere concesse non nella massima estensione in ragione delle modalità della condotta realizzata attraverso una seppure embrionale organizzazione consistente nella disponibilità di un bilancino di precisione, sintomatico unitamente ai sacchetti di cellophane di una certa qual professionalità nella realizzazione di condotte del tenore di quella in contestazione. Occorre, inoltre, tenere presente che non sono ravvisabili nella specie concreti segni di resipiscenza e di distacco dalle condotte devianti che , per contro , l'imputato ha reiterato come attestano l'esito fallimentare della Map nell'ambito del presente procedimento e la commissione di in data 20.4.2022 di altro episodio delittuoso cit . Del resto come è noto le circostanze "*attenuanti non vanno intese, comunque, come oggetto di una benevola concessione da parte del giudice, né l'applicazione di esse costituisce un diritto in assenza di elementi negativi, ma la loro concessione deve avvenire come riconoscimento dell'esistenza di elementi di segno positivo, suscettibili di positivo apprezzamento*".( Cassazione penale sez. II, 12/07/2022, n.38789) in quanto , "*il giudice esercita legittimamente la propria discrezionalità ove fornisca una motivazione anche sull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri, disattesi o superati da tale valutazione*" (Cassazione penale sez. II, 31/01/2022, n.11341).

**10.5 Quanto alla richiesta di concessione della sospensione condizionale** si osserva che in primo grado il tribunale non ha concesso alcun beneficio di legge, "*nonostante la condizione formale di incensuratezza...a fronte dell'impossibilità di formulare in suo favore un positivo giudizio prognostico, non avendo egli, in seguito al suo recente arresto, dato prova di volersi distanziare dal contesto di devianza in cui appare tuttora inserito*". La Corte ritiene pienamente condivisibili le argomentazioni del giudice di prime cure anche alla luce della evoluzione del percorso di MAP (ripresa di uso di cannabinoidi, commissione di un altro reato e scarsa adesione alle prescrizioni imposte) .Pertanto si ritiene non concedibile il beneficio richiesto, anche sulla base del recente furto aggravato commesso dal minore in data 10.4.2022<sup>1</sup>. Il minore, ha commesso un reato subito dopo la conclusione della MAP e durante la stessa non ha aderito alle prescrizioni imposte. La condotta dell'imputato complessivamente valutata alla stregua dei criteri di cui all'art 133 cp

(Sez. 3 - , Sentenza n. [26191](#) del 28/03/2019 ) non consente di formulare un prognosi positiva circa la possibilità che questi si astenga dal porre in essere ulteriori episodi delittuosi .

**10** Devesi infine dare conto dell'insussistenza, in capo all'imputato, sulla scorta dei parametri di cui all'art. 133 c.p., come sopra esposti, dei presupposti per **l'applicazione di pene sostitutive**. Non vi è infatti motivo per ritenere che tali pene sarebbero maggiormente funzionali alla rieducazione del condannato e che, al pari della pena detentiva, potrebbero assicurare, anche attraverso opportune prescrizioni, la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. Non vi sono affatto i presupposti per esprimere una previsione di buon esito di tale percorso e di astensione del prevenuto, approfittando delle maglie di un regime più blando, affidato al suo senso di autoresponsabilità, dalla commissione di nuovi reati contro il patrimonio, evidentemente indispensabili per garantirsi l'approvvigionamento di stupefacente.

**11** Conclusivamente l'appello dell'imputato va parzialmente accolto per le ragioni di cui sopra , riquilificato il fatto nella ipotesi di cui all'art 73 co 5 DPR 309/90 con applicazione della pena finale di 8 mesi di reclusione e 1.000 euro di multa. (pena base mesi 24 di reclusione ed euro 3.000 di multa, ridotta ex art 98 c.p. a mesi 16 di reclusione ed euro 2.000 di multa, ulteriormente ridotta per effetto della concessione delle attenuanti generiche ,non nella loro massima estensione in ragione del fallimentare percorso di MAP, a mesi 12 ed euro 1500 di multa, ulteriormente ridotta di un terzo per la scelta del rito ad 8 mesi di reclusione e 1.000 euro di multa. )

**P. Q. M.**

Visto l' art.605 c.p.p.

IN PARZIALE RIFORMA della sentenza n 19/21 emessa dal GUP presso il Tribunale per i minorenni di Milano in data 26.4.2022 riquilificata la fattispecie nell'ipotesi di cui al comma V dell'art 73 dpr 309/90 ridetermina la pena in mesi 8 di reclusione e 1.000 euro di multa.

Milano, 23 febbraio 2023

Il Presidente estensore

Anna Maria Pizzi

---

Lo stesso difensore, nella impugnazione ha dato atto delle condotte devianti del minore cfr *“relazione della comunità, risalente al 20 novembre 2020, nella quale gli operatori davano atto che “in occasione dello svolgimento di lavori di pubblica utilità, il minore sottraeva con destrezza da un'auto parcheggiata una somma di denaro del valore di euro 10 con cui nei giorni successivi si procurava un pacchetto di sigarette; all'udienza del 15 febbraio 2022, l'imputato dichiarava di essere risultato positivo al controllo tossicologico della sostanza stupefacente del tipo hashish consumata in occasione della festività di capodanno; l'imputato avrebbe ammesso di non aver partecipato agli incontri e avrebbe altresì riferito di una discontinua frequenza scolastica”.*